

Comunicazione

MODALITÀ APPLICATIVE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 28 OTTOBRE 1999, N. 162/99, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMPORTAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79, COME MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE 11 NOVEMBRE 1999, N. 172/99.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

1. Ai fini dell'applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 ottobre 1999, n. 162/99 (di seguito: deliberazione n. 162/99), come modificata dalla deliberazione 11 novembre 1999, n. 172/99, precisa quanto segue con riferimento a:

- **articolo 1, comma 1.1, lettera g)**, per punto di consegna all'estero deve intendersi il punto in cui l'energia elettrica vettoriata per l'importazione viene immessa in rete nel Paese estero di produzione. In generale per punti di consegna all'estero devono quindi intendersi le localizzazioni degli impianti di produzione dell'energia elettrica che si intende vettoriare, ad eccezione del caso di energia elettrica vettoriata prodotta in Paesi esteri ove è attivo un mercato regolamentato dell'energia elettrica all'ingrosso, per i quali detto mercato potrà essere indicato in luogo dei punti di consegna all'estero;
- **articolo 4, comma 4.1**, entro la data del 22 novembre 1999 potranno essere presentate al Gestore della rete di trasmissione nazionale e al gestore della rete ove è localizzato il punto di riconsegna o, nel caso di vettoriamento con più punti di riconsegna, il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata posti alla base della richiesta, sia prevista la maggiore energia elettrica vettoriabile, domande di vettoriamento per l'anno 2000 di energia elettrica riconsegnata ad un utente che acquisirà la qualifica di cliente idoneo a decorrere da data successiva a quella di presentazione della domanda. In ogni caso il servizio di vettoriamento di energia elettrica a favore di un utente non potrà essere attivato prima che all'utente stesso venga riconosciuta la qualifica di cliente idoneo e questi sia

inserito nell'apposito elenco, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 giugno 1999, n. 91/99;

- **articolo 4, commi 4.1 e 4.3**, i termini per la presentazione delle domande di vettoriamento internazionale si riferiscono al momento del ricevimento delle domande stesse da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale e, nei casi previsti al comma 4.1, da parte del gestore della rete ove è localizzato il punto di riconsegna o, nel caso di vettoriamento con più punti di riconsegna, il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata posti alla base della richiesta, sia prevista la maggiore energia elettrica vettoriabile;
- **articolo 4, comma 4.1, lettera c)**, per programma orario di immissione nelle reti estere dell'energia elettrica destinata al servizio di vettoriamento internazionale deve intendersi il programma orario di immissione nell'insieme dei punti di consegna all'estero;
- **articolo 4, comma 4.2, lettera a)**, il contratto bilaterale di fornitura con i clienti idonei può contenere clausole che ne subordinano l'esecuzione anche alla disponibilità di capacità sull'interconnessione. Nel caso in cui il cliente idoneo a beneficio del quale viene richiesto il servizio di vettoriamento internazionale sia un gruppo di imprese, un consorzio o una società consortile, il contratto bilaterale di fornitura da allegare alla domanda di vettoriamento internazionale deve essere quello stipulato, rispettivamente, con una o più imprese in rappresentanza del gruppo di imprese, con il consorzio o con la società consortile;
- **articolo 4, comma 4.2, lettera b), e comma 4.4, lettera b)**, la garanzia fideiussoria, o lo strumento ad essa equivalente, devono fare riferimento agli oneri, a carico del richiedente, connessi e conseguenti all'esecuzione del servizio di vettoriamento internazionale, per l'anno 2000 o per la durata del servizio di vettoriamento richiesto, qualora lo stesso richiedente risulti aggiudicatario di capacità di trasporto sull'interconnessione. Sono compresi tra questi i corrispettivi e gli oneri di vettoriamento previsti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99 (di seguito: deliberazione n. 13/99), l'eventuale specifico corrispettivo previsto dall'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, nonché, nel solo caso di importazione di energia elettrica, gli oneri relativi all'eventuale approvvigionamento di energia elettrica in Italia da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale, qualora la quantità di energia elettrica vettoriata per l'importazione non sia resa disponibile sull'interconnessione e non sia messa a disposizione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, e da questi accettata, una equivalente quantità di energia elettrica. L'onere di tale approvvigionamento di energia elettrica sarà pari al costo medio

dell'energia elettrica all'ingrosso, stimato dall'Autorità, per l'anno 2000, come somma di una componente a copertura dei costi fissi di generazione, non superiore a lire 48 per kWh (come indicato nella Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato del 4 agosto 1999), e di una componente a copertura dei costi variabili di generazione pari, in ogni bimestre, al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97. Qualora il Gestore proceda all'applicazione del provvedimento concernente modalità e condizioni delle importazioni, come previsto dall'articolo 4, comma 4.10, della deliberazione n. 162/99, la garanzia fideiussoria, o lo strumento ad essa equivalente, dovranno essere estesi per coprire i relativi oneri a carico del richiedente, se il richiedente risulti aggiudicatario di capacità di trasporto sull'interconnessione;

- **articolo 4, comma 4.7**, il Gestore della rete di trasmissione nazionale dà notizia dell'esito delle verifiche ai soggetti richiedenti;
- **articolo 5, comma 5.3**, la previsione relativa ai contratti di vettoriamento internazionale stipulati successivamente al 19 febbraio 1997, deve intendersi riferita all'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4.10, della deliberazione n. 162/99. Di conseguenza, anche a questi contratti di vettoriamento, si applicherà il provvedimento concernente le modalità e le condizioni delle importazioni previste dall'articolo 4, comma 4.10 della deliberazione n. 162/99, qualora risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili sull'interconnessione, tenuto conto dell'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;
- **articolo 5, comma 5.5**, alle importazioni di energia elettrica prodotta in Paesi non appartenenti all'Unione europea non si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 162/99. A partire dall'anno 2001 le importazioni di energia elettrica da Paesi non appartenenti all'Unione europea saranno soggette a norme in materia di compatibilità ambientale ed economica, come previsto dall'articolo 5, comma 5.5, della medesima deliberazione;

2. Precisa che, quando un soggetto richiedente il servizio di vettoriamento internazionale per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica risulti aggiudicatario di capacità di trasporto sull'interconnessione, eventuali variazioni nei punti, rispettivamente di riconsegna e di consegna dell'energia elettrica importata o esportata, o nei programmi orari di riconsegna o consegna nei suddetti punti, seguono la disciplina prevista dalla deliberazione n. 13/99.